

F. Curi, F. Martelloni, A. Sbraccia, E. Valentini

I migranti sui sentieri del diritto


PROFILI SOCIO-CRIMINOLOGICI, GIUSLAVORISTICI,
PENALI E PROCESSUALPENALISTICI

con Prefazione di Mario Savino

SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA ALLE PIÙ RECENTI NOVITÀ NORMATIVE



Giappichelli



PREFAZIONE

(di *Mario Savino*)

È raro trovare libri nei quali la prospettiva dello studioso del diritto del lavoro si combini e completi con quella del penalista e del processualpenalista. Ed è ancor più raro che un volume come questo, destinato alla formazione dei giuristi di domani, si apra con decine di pagine scritte da un sociologo. Scelta coraggiosa e, insieme, necessaria se si vuole evitare che gli steccati disciplinari dentro i quali si sviluppano le carriere universitarie finiscano, con singolare eterogenesi dei fini, per condizionare la *forma mentis* di chi studia il diritto, privandola di quella propensione alla “visione laterale” e al *problem-solving* che è invece necessaria ai professionisti e alla classe dirigente del nostro tempo.

L’apporto delle altre scienze sociali serve al giurista per comprendere non solo la complessità dei fenomeni che il diritto ambisce a regolare, ma anche i limiti di quella ambizione. L’attitudine formalista prevalente, retaggio deterioro del positivismo che ha a lungo dominato la cultura giuridica italiana, ci ha abituato a sopravvalutare la capacità delle norme di dare forma ai processi sociali e di imprimere loro una torsione decisiva, quasi che il legislatore sia il Grande Demiurgo della società in cui viviamo.

Non è così. Restringere i canali regolari di ingresso per motivi di lavoro e moltiplicare le previsioni normative volte a contrastare la clandestinità, ad esempio, non basta a fermare le migrazioni economiche. Ciò che porta le classi medie africane a investire risorse per inviare i loro giovani in Europa è l’enorme differenziale di reddito *pro capite* (12 a 1) che tuttora separa l’Europa dall’Africa. Il fatto che in un ufficio ministeriale romano si decida, da anni, di ridurre le quote di ingresso previste dal decreto-flussi per lavoratori extra-comunitari ad appena 30 mila all’anno, senza alcuna considerazione per le esigenze effettive dell’economia, non può sortire l’effetto sperato, ma solo accrescere la distanza che separa le norme dalla realtà e, più concretamente, ad aumentare quella clandestinità che si vorrebbe, in teoria, contrastare.

Eppure resiste da diversi lustri e va, anzi, accentuandosi – come ben si evince dalle pagine scritte da Federico Mantelloni – la propensione del regolatore nazionale a usare il collegamento tra lavoro e soggiorno come vettore di esclusione sociale. Alla prova dei fatti, limitare le possibilità di incontro tra l’offerta interna e

la domanda esterna di lavoro non è servito a preservare la forza lavoro domestica dalla concorrenza dei lavoratori di paesi terzi, mentre ha alimentato una economia sommersa che incentiva lo sfruttamento dei lavoratori stranieri e avvantaggia i datori di lavoro disposti a sfidare la legalità rispetto a quelli che nella legalità, invece, operano.

Viene, dunque, da pensare che il connubio tra positivismo e formalismo abbia compromesso la nostra capacità di vedere i fallimenti della regolazione pubblica e di porvi rimedio. Ed è proprio per questo che i giuristi di domani devono, invece, imparare che la possibilità per la legge di modellare la società è limitata ed è inversamente proporzionale alla sua ambizione. Le probabilità di fallimento sono tanto maggiori quanto più è radicale il cambiamento che una certa norma vuole promuovere: non, si badi, rispetto alla legislazione pregressa, che potrebbe essere rimasta a sua volta sulla carta, bensì rispetto alla realtà fattuale, sempre densa ed eterogenea, e perciò naturalmente resistente ai tentativi di cambiamento avviati con un tratto di penna. Per tutte queste ragioni, è necessario che il giurista del XXI secolo coltivi una minore autoreferenzialità e una maggiore modestia.

Oltre a promuovere nel lettore la consapevolezza circa i limiti del diritto, questo volume ha anche un altro considerevole merito: il procedere per problemi. Troppo spesso, le analisi giuridiche sono scritte “dall’alto”, consegnandoci una immagine schiacciata, e dunque falsata, del tessuto normativo e della sua presunta capacità di fare sistema. Ciascuna parte di questo volume comincia, invece, dai problemi, rispetto ai quali l’analisi delle norme serve a misurarne la profondità. Il risultato è un paesaggio pieno di dislivelli e, talora, di veri e propri abissi giuridici, che si aprono là dove i canoni dello Stato di diritto cedono alla pressione delle istanze di difesa sociale, assecondate o anche alimentate dai governanti che se ne fanno interpreti.

Come ben emerge dalle pagine di questo libro, il principale tratto comune alle diverse branche del diritto che concorrono a definire lo statuto giuridico dello straniero è, per l’appunto, lo smottamento dei loro principi garantistici di base: una sorta di “specialità al ribasso” del diritto dell’immigrazione, che è quasi sempre giustificata con argomenti che tendono a sovrapporre le ragioni di controllo delle frontiere con le ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Ma qui dovrebbe entrare in gioco un’altra dote indispensabile per chi studia il diritto e le altre scienze sociali: quella capacità di discernimento che chiamiamo senso critico e che si allena imparando – per riprendere una felice espressione utilizzata da Alvisè Sbraccia nelle sue suggestive pagine iniziali – a «decostruire le semplificazioni».

Si assume spesso, anche al di là delle ideologie che imperversano in questa materia, che una qualche correlazione tra l’immigrazione e la criminalità sia innegabile e, in una certa qual misura, auto-esplicativa: il migrante che arrivi senza permesso alimenta quel circuito di illegalità che costituisce l’*humus* ideale per le attività criminose, e anche il migrante che riesca a inserirsi nel mercato del lavoro

regolare finisce per collocarsi il più delle volte in quel sottoproletariato urbano che, stretto tra povertà e marginalità, evidenzia – secondo l'insegnamento del positivismo criminologico – una particolare propensione al delitto.

Tuttavia, la lettura delle pagine scritte da Alvise Sbraccia aiuta a capire che la correlazione tra immigrazione e criminalità non è un dato ontologico e immutabile. È, piuttosto, il frutto contingente e reversibile di *determinate* scelte di politica criminale (come quella che ha portato alla definizione dell'immigrazione irregolare come reato) e di *determinate* pratiche selettive di controllo, a loro volta condizionate dalla penuria di risorse e dalle scelte allocative conseguenti. Pattugliare alcune aree urbane e non altre, fermare persone con specifiche caratteristiche, utilizzare determinati requisiti di affidabilità sociale per concedere o negare misure alternative alla detenzione sono esempi di pratiche selettive che, unite alle scelte legislative di politica criminale, possono orientare il trattamento sanzionatorio verso specifici gruppi sociali. Il crimine è, cioè, una costruzione sociale e istituzionale, che viene plasmata per rispondere alle istanze di difesa sociale più avvertite.

Nelle società in profonda trasformazione come la nostra, impegnate a fronteggiare svariate crisi (economica, terroristica, migratoria, sanitaria) e a difendere le poche forme di sicurezza residue, anche di tipo identitario, è fatale che tra i nuovi fattori di minaccia sia inclusa l'immigrazione. Sotto questo profilo, decisivo – in Italia come altrove – è il passaggio dall'immigrazione da lavoro all'immigrazione da popolamento. La prima, pur producendo un effetto di sostituzione della forza lavoro nelle fasce più basse, assicura comunque un contributo alla crescita dell'economia nazionale e alla sostenibilità dei sistemi di *welfare*. La seconda, invece, oltre a ridimensionare quel contributo netto positivo, sfida il patrimonio culturale della nazione ed evoca un ben più minaccioso effetto di sostituzione etnica. Ne deriva una accresciuta percezione del rischio e l'attivazione di meccanismi di difesa sociale orientati all'esclusione e alla criminalizzazione del migrante. Il risultato è una sovra-rappresentazione di quel gruppo sociale sia nelle statistiche criminali, sia nella percezione della loro pericolosità.

Le conseguenze si ripercuotono, altresì, sul piano più strettamente giuridico. L'ascesa delle istanze di difesa sociale produce, infatti, nella regolazione dei flussi migratori, una ibridazione crescente tra diritto amministrativo e diritto penale, che è il tratto distintivo della "*crimmigration*". Questo tratto emerge con estrema chiarezza dalle analisi di Francesca Curi ed Elena Valentini, dedicate, rispettivamente, ai profili di diritto penale sostanziale e processuale, eppure costrette a continui "sconfinamenti" nel campo amministrativo (una conferma ulteriore, se si vuole, della necessità di superare gli steccati disciplinari...).

Le forme di quella ibridazione sono varie. Anzitutto, la strategia politica di contenimento dei flussi produce una continua espansione delle norme amministrative. Non vi è governo, nell'ultimo ventennio, che non abbia aggiunto nuove nor-

me al Testo unico dell'immigrazione (o al di fuori di esso), tese a restringere le condizioni dell'ingresso e del soggiorno del cittadino extracomunitario. Questa trama di norme, sempre più fitta e restrittiva, è, perciò stesso, sempre più difficile da monitorare nella sua attuazione. La bulimia legislativa produce, così, un *deficit* amministrativo crescente.

A questo *deficit* non si risponde, però, né con una dieta (la *deregulation*), né con la provvista di abiti adeguati, cioè di congrue risorse amministrative (una conferma indiretta è rappresentata dagli abnormi termini di durata dei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione e cittadinanza, sottratti alla disciplina generale dell'art. 2 della legge 241 del 1990). Si risponde, invece, con uno "sparo nel buio", ossia minacciando conseguenze penali per la violazione di norme amministrative velleitarie, al fine di esaltarne la rilevanza simbolica. Così, l'espansione del diritto amministrativo dello straniero genera un anomalo diritto penale d'autore, nel quale il giudizio di disfavore per la condotta oggettiva si confonde con il giudizio di indesiderabilità del soggetto responsabile.

Ma vi è di più. L'anticipazione della soglia della repressione penale, attraverso la criminalizzazione della clandestinità, legittima, a sua volta, una nuova espansione della prevenzione amministrativa. Siccome è compito del diritto amministrativo (di polizia) prevenire la commissione di reati, criminalizzare l'ingresso irregolare, nonché le fattispecie ancillari del soccorso in mare e della solidarietà, legittima un rafforzamento dello strumentario amministrativo volto a prevenire quelle violazioni. E questo rafforzamento avviene anche con gli strumenti coercitivi tipici del diritto penale, come la detenzione, oltre che con l'immane previsione di ulteriori conseguenze penali nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorità amministrativa.

Il risultato di questa sequenza alternata di misure amministrative e misure penali è duplice. Per un verso, si assiste a una crescente «amministrativizzazione» delle libertà dello straniero. Il diritto amministrativo dell'immigrazione si fonda su uno squilibrio strutturale tra le libertà individuali, che nel modello costituzionale dovrebbero rappresentare il *prius*, e l'interesse pubblico, che dovrebbe operare come limite a quelle libertà e invece finisce per essere condizione del loro esercizio. A questa impronta marcatamente autoritaria si aggiunge l'importazione dal diritto penale di strumenti coercitivi, come appunto la detenzione (ormai declinata in varie forme), che però non sono accompagnati dalle garanzie proprie del processo penale. Per altro verso, il processo di «amministrativizzazione» arriva a investire anche il versante penalistico (sostanziale e processuale): chiamato a garantire l'*enforcement* di norme amministrative tanto ambiziose quanto incoercibili, il diritto penale mette la propria efficacia simbolica al servizio della tutela di beni giuridici "impalpabili", perdendo l'ancoraggio ai principi di garanzia della Costituzione. Un ancoraggio che troppo spesso si presume del tutto assente quando si apponga su un istituto l'etichetta di diritto amministrativo, dimenticandosi, tra

l'altro, che dalla Costituzione si è desunto un corposo sistema di garanzie a tutela dei destinatari delle misure (amministrative) di prevenzione (si veda, per tutte, la sentenza n. 177 del 1980 della Corte costituzionale). In breve, la «amministrativizzazione», diretta o indotta, delle libertà degli *altri* sembra riportare in auge un'immagine del diritto amministrativo, quale retrobottega dello Stato di diritto, che appare del tutto asincrona rispetto al sistema di tutela delle libertà individuali delineato dalla Costituzione del 1948.

Si delinea, così, una possibile chiave di lettura dell'intero volume. Intrecciando l'analisi sociologica con quella dei dislivelli di tutela che emergono nei vari campi del diritto dell'immigrazione, si evince con chiarezza la correlazione tra le diagnosi semplicistiche di partenza (sul nesso tra immigrazione e criminalità) e la ruvida terapia giuridica somministrata (la ragnatela di norme giuslavoristiche, amministrativistiche e penalistiche che assumono il migrante a oggetto privilegiato del trattamento preventivo-repressivo per determinarne l'allontanamento). Quella correlazione aiuta a spiegare perché la regolazione pubblica in questo ambito fallisca. Dopo aver costruito un proprio oggetto in larga parte artificiale (lo straniero pericoloso o comunque clandestino), il regime giuridico cui esso viene sottoposto fa una promessa che non può mantenere, giacché l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino di un paese terzo non può avvenire senza la collaborazione di quel paese terzo. Più in generale, una regolazione pubblica che pretenda di governare un fenomeno sociale transnazionale come le migrazioni a partire dal punto di arrivo (da cui, la propensione a ridurre qualsiasi scelta di apertura o anche solo di tutela di beni essenziali, come la vita e la dignità umana, in termini di *pull factor*) e a prescindere dalla collaborazione con i paesi di origine (e dalle possibilità realistiche di condizionamento dei *push factors*) è strutturalmente destinata all'insuccesso.

Non si tratta soltanto di prendere atto della difficoltà di governare un fenomeno epocale come quello delle migrazioni in chiave di mera deterrenza. Si tratta anche di constatare che vi è un evidente squilibrio tra gli imponenti costi amministrativi che derivano dagli strumenti di *command and control* utilizzati a fini di contenimento e i limitati benefici in termini di effettività di quelle misure. Tale squilibrio può forse essere oscurato dal consenso elettorale che le misure di portata simbolica inizialmente assicurano, ma alla lunga si rivela per quello che è. Una promessa insostenibile. Che costringerà a fare i conti con l'unica alternativa possibile: cooperare con i paesi di origine (e con gli altri Stati membri dell'Unione) per creare un modello di gestione che asseconi le esigenze del mercato del lavoro e promuova una mobilità umana sicura, ordinata e dentro le regole.

Parte I

**PERICOLOSI E FUNZIONALI, GLI STRANIERI
NEL PENSIERO SOCIO-CRIMINOLOGICO**

(di Alvisè Sbraccia)

INTRODUZIONE: SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI E QUESTIONI CRIMINOLOGICHE

A cavallo dell'ultimo passaggio di millennio, la stabilizzazione di consistenti flussi migratori internazionali in ingresso ha letteralmente stravolto le linee della ricerca sociologica in Italia. Già a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, una gran quantità di studiosi nell'ambito delle scienze sociali erano stati fatalmente attratti da un fenomeno che avrebbe ridefinito gli equilibri demografici, sociali ed economici del nostro paese. I presupposti per definire la migrazione come "fatto sociale totale" erano in effetti già presenti¹: nel giro di qualche anno, quindi, il fenomeno in oggetto era diventato un catalizzatore straordinario di interesse scientifico, assorbendo una notevole quantità di risorse, dalle borse di dottorato ai finanziamenti destinati ai gruppi di ricerca (accademici e non). Chi scrive ha iniziato a formarsi come ricercatore esattamente in quel periodo storico e ritiene di poter affermare che le dinamiche dell'immigrazione abbiano donato effervescenza ed entusiasmo a una (quasi) intera generazione di sociologi, che in qualche modo ha *dovuto* confrontarsi con i diversi processi sociali e istituzionali determinati appunto dal massiccio ingresso di stranieri e straniere nel tessuto socio-economico della nazione.

Un **fatto sociale totale**, naturalmente, impatta sulla struttura differenziata dei settori disciplinari coinvolti. Non solo i fenomeni migratori hanno favorito accostamenti tra ricercatori di diverse aree (politologi, geografi, giuristi, economisti, psicologi, ecc.). Anche rimanendo in area sociologica, la sociologia delle migrazioni si è configurata come **campo di studi trasversale** che ha coinvolto sociologi della cultura, del lavoro, dell'organizzazione, del diritto, della politica, della famiglia². In sintesi, è possibile affermare che le migrazioni abbiano costituito un terreno egemonico di confronto scientifico, a livello nazionale, nell'ultimo quarto di secolo. Tale circostanza ha peraltro consentito di iniziare a colmare una distan-

¹ S. PALIDDA, *Un fatto sociale totale nella formazione della società*, in S. PALIDDA, *Mobilità umane: introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Raffaello Cortina, Milano, 2008, 7-29.

² N. FONER, R.G. RUMBAUT, S.J. GOLD, *Immigration research for a new century: multidisciplinary perspectives*, Russell Sage Foundation, New York, 2000.

za con analoghi settori di ricerca che in altri contesti si erano sviluppati con decenni di anticipo³. Soprattutto in virtù di esperienze coloniali più consolidate, infatti, i lavori riferibili al campo eterogeneo dei *migration studies* avevano conosciuto uno sviluppo in diverse aree dell'occidente e dell'Europa. Si pensi ad esempio alla tradizione australiana, francese o statunitense. In ambito europeo, gli studiosi italiani, così come quelli greci e spagnoli, solo pochi decenni fa hanno potuto confrontarsi con le trasformazioni poste dalle migrazioni internazionali di massa. Anche la possibilità di sviluppare una conoscenza di tipo comparativo (appunto internazionale) e di partecipare ad un dibattito globale si è quindi data solo in un periodo relativamente recente. Da questo punto di vista – è utile precisarlo – i paesi dell'Europa mediterranea hanno “beneficiato” di una versione assai accelerata del fenomeno, ovvero di una transizione demografica davvero rapida, che ha seguito a porre sfide teoriche e interpretative a ritmo assai sostenuto, fino ai giorni nostri.

Ma torniamo per un momento al passaggio di millennio, per considerare come alcuni testi chiave, a partire dalla titolazione, abbiano tentato di rispondere alle istanze predittive tipiche della sociologia, definendo appunto alcuni determinanti scenari interpretativi. Veri e propri modelli cognitivi che ruotavano (e ruotano) attorno a un meccanismo di **ambivalenza**. Nel 1999, Ambrosini⁴ declina gli immigrati come “utili invasori”, saldando l'elemento della funzionalità produttiva (nel mercato del lavoro dell'epoca) con quello della funzionalità comunicativa e politica dell'identificazione del nemico interno: un'intuizione che si sarebbe trasformata in un pilastro teorico, soprattutto nell'ambito degli studi di impostazione critica⁵.

Sciortino e Colombo si sono pochi anni dopo (2002, 2003) dedicati alla curatela di due importanti volumi collettanei, che avevano l'obiettivo di render conto dello stadio di avanzamento delle diverse discipline sociologiche rispetto all'immigrazione⁶. Anche in questi casi i titoli sono significativi. Nel 2002 l'ambivalenza è derivata dalle linee di *policy* deducibili da modelli di politica dell'immigrazione già implementati all'estero, anche in riferimento alle politiche di cittadinanza. La dicotomia tra “assimilati e esclusi” rimanda infatti a una lettura istituzionale, oltretutto sostanziale, delle categorizzazioni degli stranieri presenti sul

³ S. CASTELS, M.J. MILLER, *The age of migration: international population movements in the modern world*, Guilford press, New York, 2003.

⁴ M. AMROSINI, *Utili invasori: l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano*, Franco Angeli, Milano, 1999.

⁵ Cfr. A. DAL LAGO (a cura di), *Lo straniero e il nemico: materiali per l'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova-Milano, 1998.

⁶ G. SCIORTINO, A. COLOMBO, *Stranieri in Italia: assimilati ed esclusi*, il Mulino, Bologna, 2002; A. COLOMBO, G. SCIORTINO, *Un'immigrazione normale*, il Mulino, Bologna, 2004.

territorio. La prospettiva richiamata è quella di un meccanismo di distinzione sostanzialmente artificiale, di fatto non riferibile a caratteristiche divergenti degli immigrati come soggetti, bensì a **soggettività costituite** in chiave normativa e discorsiva nell'ambito delle società riceventi. Nel 2003 il titolo evocativo si riferisce a "un'immigrazione normale", richiamando alcune dinamiche classiche dei processi di insediamento dei cosiddetti *newcomers* e di stabilizzazione delle minoranze⁷. Ma anche – forse soprattutto – a un auspicio di normalizzazione, ovvero di gestione politica razionale di un fenomeno che non avrebbe potuto essere governato attraverso la pura logica difensiva dell'esclusione. Col senno di poi, un'ipotesi di superamento dell'ambivalenza ampiamente frustrata. Certo, è possibile affermare che l'identificazione di simili dinamiche ambivalenti sia stata favorita, per quanto attiene ai sociologi italiani, da decenni di letteratura anglofona e francofona che se ne era interessata con largo anticipo. Come vedremo nelle prossime pagine, ad esempio, proprio intorno a questo livello di ambivalenza ruota l'intero approccio analitico della Scuola sociologica di Chicago, un punto di riferimento ineludibile nel campo degli studi sui processi di immigrazione e stabilizzazione delle minoranze a partire da un secolo fa.

Al momento, è invece utile richiamare un contributo specifico del volume curato da Sciortino e Colombo nel 2002, giacché esso trasporta l'ambivalenza nel campo propriamente giuridico, evidenziando le tracce originarie dei **sentieri del diritto**, percorsi dai migranti, dei quali ci occupiamo in questo volume. Ci riferiamo al capitolo di Carfagna⁸ che declina la dicotomia tipologica degli stranieri in Italia in questi termini: "sommersi e sanati". La regolarità (regolarizzazione) giuridica assume qui un valore determinante rispetto alle prospettive esistenziali delle persone che hanno varcato i confini nazionali alla ricerca di nuove opportunità. I sentieri del diritto vengono senz'altro tracciati con riferimento prevalente al terreno accidentato dei mercati del lavoro locale. Talvolta risultano quindi coerenti con l'istanza di includere in chiave subordinata gli immigrati nel vasto mondo del sommerso (economie informali)⁹. Con riferimento a questa vera e propria operazione di **sommersione**, il diritto non riveste però un ruolo secondario o ancillare. La sua funzione di distinzione è al contrario determinante: infatti, il meccanismo regolativo di segno opposto si realizza tramite le regolarizzazioni di massa, ovvero attraverso dispositivi giuridici emergenziali orientati a far emergere dal sommerso centinaia di migliaia di persone. A realizzare cioè una politica almeno

⁷Cfr. A. SAYAD, *L'immigrazione e i paradossi dell'alterità: l'illusione del provvisorio*, Ombre Corte, Verona, 2008.

⁸M. CARFAGNA, *I sommersi e i sanati: le regolarizzazioni degli immigrati in Italia*, in A. Colombo, G. Sciortino (a cura di), *Assimilati ed esclusi*, il Mulino, Bologna, 2002, 53-87.

⁹A. SBRACCIA, *Migranti tra mobilità e carcere: storie di vita e processi di criminalizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2007.

parzialmente inclusiva per quanto attiene alla legittimità del posizionamento, all'accesso al *welfare* e alla fruizione di alcuni diritti fondamentali. Altre distinzioni tipologiche di matrice giuridica emergeranno negli anni successivi, con l'evoluzione della legislazione sull'immigrazione e, in particolare, con la cosiddetta "asilizzazione" dei flussi in ingresso. Ma, in termini di metodo, la distinzione fondamentale viene tracciata in quella fase.

Da un punto di vista sociologico, il valore cruciale della sommersione non si esaurisce però nella relazione tra diritto e struttura economica. Non si tratta semplicemente di cogliere le implicazioni relative al fatto che i "sanati" hanno potuto avere accesso al mercato del lavoro legale mentre i sommersi si sono dovuti barcamenare tra carità, illegalismi e lavoro nero. Vi è di più: la sommersione va intesa in prospettiva integrata, considerando la complessità delle sfere motivazionali di chi emigra e immigra. Si tratta cioè di riflettere su una sommersione esistenziale, che investe le possibilità relazionali, la collocazione abitativa, l'immaginario di prospettiva, la composizione dei nuclei familiari, i processi di ridefinizione identitaria di chi l'ha subita e la subisce¹⁰.

Siamo di fronte a uno dei portati fondamentali della sociologia delle migrazioni: il **superamento del riduzionismo economico**. Non si tratta di una rinuncia indiscriminata al tentativo di applicare letture incentrate sulla razionalità dello *homo economicus* alle traiettorie di emigranti e immigrati, piuttosto di verificarne la tenuta analitica in relazione ad altre variabili motivazionali e strutturali che hanno incidenza sulla *agency* delle soggettività migranti. Ovvero, ad esempio, di considerare in che termini un ritorno in patria "a mani vuote" possa essere associato a un fallimento e a un deterioramento dell'immagine (identità sociale) del soggetto. Di verificare come la scelta di permanere nel paese di immigrazione possa risultare ponderata con riferimento agli sviluppi delle condizioni politiche ed economiche nei paesi di immigrazione¹¹. Di contemplare il peso delle relazioni familiari e amicali e dei vincoli solidaristici che comportano, per quanto riguarda sia i congiunti rimasti in patria sia quelli presenti nei luoghi di immigrazione (anche a seguito di ricongiungimento). In questo senso, la sociologia del lavoro ha avuto un ruolo determinante proprio perché, a partire dalla ricerca sulle condizioni materiali determinate dal posizionamento nei mercati occupazionali disponibili¹², ha compiuto uno sforzo analitico di apertura verso dimensioni che afferiscono ai

¹⁰ S. SASSEN, *Globalizzati e scontenti: il destino delle minoranze nel nuovo ordine mondiale*, Il Saggiatore, Milano, 2002.

¹¹ Cfr. F. GAMBINO, *Migranti nella tempesta*, Ombre Corte, Verona, 2004; M. CHOSSUDOVSKY, *Globalizzazione della povertà e nuovo ordine mondiale*, Ega, Torino, 2003; I. WALLERSTEIN, *Alla scoperta del sistema mondo*, ManifestoLibri, Roma, 2003.

¹² D. PERROTTA, *Vite in cantiere: migrazione e lavoro dei rumeni in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2011.

vissuti di discriminazione piuttosto che alle strategie di differenziazione delle opportunità che possono prendere corpo tra le maglie delle catene migratorie e nell'ambito delle famiglie (considerando quindi la consistente presenza di figli dell'immigrazione nati in Italia o qui giunti da piccoli e ora, già da diversi anni, in età riproduttiva). Un simile approccio integrato è risultato fondamentale a fronte della crisi finanziaria, produttiva e occupazionale iniziata nel 2008 e rilanciata dalla pandemia da Covid-19 in corso. Infatti, le dinamiche di espulsione dal (e precarizzazione del) lavoro hanno penalizzato più pesantemente la componente straniera della forza lavoro residente e, in ipotesi, avrebbero dovuto determinare adattamenti orientati all'abbandono del contesto di crisi che invece non hanno assunto particolare consistenza¹³.

Il rapporto tra immigrazione e mercato del lavoro è affrontato nella parte II di questo volume da Federico Martelloni, che si concentra in particolare sui tentativi e i paradossi che lo caratterizzano nell'ambito della regolazione giuslavoristica. Si tratta però di uno snodo cruciale in senso generale, poiché verso di esso convergono anche le prospettive socio-criminologiche e penalistiche di cui alle altre parti del testo. Al di là del fatto che sia sempre opportuno, nelle scienze umane, considerare la molteplicità delle dimensioni esistenziali e identitarie, non vi sono dubbi sulla circostanza per la quale le esperienze migratorie si configurino tendenzialmente a partire dai livelli di inclusione nelle fila della forza lavoro nel contesto di immigrazione¹⁴, con un buon margine di indipendenza rispetto alla stabilità effettiva del radicamento in loco. L'architettura delle pratiche penalistiche che riguardano gli stranieri, infatti, vede un suo caposaldo nel controllo selettivo di soggetti "irregolari", ossia impossibilitati a lavorare in un regime di legalità (si veda il contributo di CURI nella parte III di questo volume). L'espansione dei dispositivi "amministrativi" di controllo (considerata da VALENTINI nella parte IV) insiste propriamente sul medesimo orizzonte: ad essere respinti, rinchiusi nei centri di detenzione ed eventualmente espulsi sono gli stranieri e le straniere che – per via della posizione giuridica a loro attribuita – non possono coltivare la speranza di una inclusione legittima nel mercato del lavoro.

Per quanto ci riguarda qui più direttamente, la **mobilità** degli stranieri tra i mercati occupazionali italiani si è realizzata all'insegna del loro inquadramento come **lavoratori dequalificati**, anche ad onta (mancato riconoscimento istituzionale e giuridico) delle competenze e dei percorsi formativi (titoli di studio) che portavano con loro. Il tema della mobilità appare cruciale poiché questa prassi di

¹³ Si consideri a questo proposito: D. SACCHETTO, F.A. VIANELLO (a cura di), *Navigando a vista: migranti nella crisi economica tra lavoro e disoccupazione*, Franco Angeli, Milano, 2013.

¹⁴ S. MEZZADRA, A. PETRILLO (a cura di), *I confini della globalizzazione: lavoro, culture, cittadinanza*, ManifestoLibri, Roma, 2000.

dequalificazione coincide con una collocazione nelle sfere produttive più esposte ai rischi di marginalizzazione dovuti alle fluttuazioni del ciclo economico¹⁵. Quindi, più precaria e dipendente dalle forme di mediazione (dalle agenzie interinali all'inserimento improprio come soci di cooperative, fino al caporalato) che accentuano la dimensione della loro ricattabilità e subordinazione sociale. In un simile contesto si realizza un meccanismo di osmosi intermittente tra mercati del lavoro più o meno (o per nulla) regolati da un punto di vista formale. I sentieri del diritto si intrecciano così con percorsi di normazione compiutamente informali – spesso violenti e discriminatori – producendo e riproducendo traiettorie incerte e piene di ostacoli rispetto a un obiettivo di partecipazione dignitosa alla vita sociale del paese “ospitante”. Da un punto di vista analitico, lo sguardo sociologico deve quindi dirigersi verso **l'articolazione sostanziale del mercato del lavoro**. Lo studio delle traiettorie di mobilità evidenzia così come gli elementi della dequalificazione e dell'irregolarità giuridica siano fortemente correlati a momenti più o meno estesi di immersione nelle economie illegali, o meglio – quasi sempre e comunque – nelle loro articolazioni più basse ed esposte al rischio di criminalizzazione. Queste economie rappresentano pertanto risorse altamente ambivalenti, rispetto alle quali le strategie di intermittenza indicano che gli illegalismi possono essere ricondotti solo in parte alle caratteristiche degli stranieri che li praticano, alla loro presunta pericolosità sociale. Tali adattamenti devono comunque essere letti anche – forse soprattutto – nell'ambito delle cornici strutturali e normative che definiscono il contesto materiale e simbolico nel quale è *possibile* inserirsi. In questo senso, come vedremo, la prospettiva socio-criminologica non può rimanere ancorata unicamente al fondale delle definizioni penalistiche e delle pratiche del controllo istituzionale. Più opportunamente, deve considerare la complessità dell'intreccio dei percorsi normativi e contaminarsi con le aree di studio della sociologia del lavoro e del giuslavorismo.

La già richiamata riflessione sui dispositivi di regolazione emergenziale dell'immigrazione in Italia ha animato in tempi non sospetti un ragionamento di tipo analogico che ha accostato le cosiddette “sanatorie” ai meccanismi sovrani di gestione del campo della giustizia penale in Italia (dall'unificazione nazionale al 2006): amnistie e indulti. Ben prima che il paradigma della *crimmigration* e la compenetrazione tra politiche di sicurezza e politiche migratorie assumessero la forma compiuta che oggi conosciamo, l'assonanza di simili provvedimenti risultava evidente, rimandando rispettivamente alla inconsistenza della politica migratoria – rispetto agli obiettivi dichiarati di inclusione socio-economica – e della politica criminale, insistentemente bisognose di interventi correttivi di stampo straordinario ma poi, di fatto, divenuti ordinari. Il tratto di congiunzione più signi-

¹⁵ D. SACCHETTO, A. SBRACCIA, *Un'area di manovalanza stigmatizzata*, in F. VIANELLO (a cura di), *Ai margini della città*, Carocci, Roma, 2006, 118-159.

ficativo è legato alla relazione tra produzione endogena di irregolarità (clandestinità) e incidenza della componente dei detenuti stranieri sulla crescita del sovrappollamento carcerario (e del sovraccarico dei comparti della giustizia penale). Tale incidenza ha contribuito alla formulazione di ipotesi socio-criminologiche, evidenziando un elemento di contrapposizione teorica che andiamo ora ad affrontare.

Esistono dinamiche proprie dell'esperienza migratoria che hanno rilevanza autonoma nella configurazione della criminalità nei paesi di immigrazione? Siamo in condizione di individuare e isolare uno o più **fattori causali** che definiscano il rapporto tra immigrazione e crimine?

Esistono assetti specifici di politica criminale che orientano selettivamente la penalità verso gli stranieri? Siamo in grado di individuare e isolare una o più caratteristiche dei **processi di criminalizzazione** che possono accentuare la presenza statistica di immigrati e gruppi di minoranza nel campo della giustizia penale?

In questa prima parte del volume, cercheremo di dare risposta a queste domande apparentemente banali. In realtà, si tratta di interrogativi che animano il dibattito socio-criminologico da più di un secolo. Essi ci consentono in prima battuta di evidenziare la più profonda frattura teorica al suo interno. Infatti, il tentativo di stabilire rapporti di causa-effetto tra le caratteristiche di un soggetto o di un gruppo (in questo caso lo straniero o i migranti) e la loro propensione a commettere illegalismi è tipico degli approcci riconducibili al **positivismo criminologico**. Per converso, riflettere sui processi di criminalizzazione riferibili a un soggetto o a un gruppo sociale, significa adottare le prospettive analitiche di una **criminologia critica**, focalizzate sulle dinamiche del controllo e della repressione. Non abbiamo in questa sede lo spazio per descrivere in modo approfondito questa polarizzazione teorica tra positivismo e costruzionismo¹⁶, è tuttavia opportuno, a scanso di equivoci, chiarire subito quale sia il posizionamento di chi scrive. La ricerca di specifici nessi causali che associno l'esperienza di migrare e le modalità di adattamento ai contesti di immigrazione alla pratica degli illegalismi può essere molto utile non tanto e non solo per individuare improbabili tratti criminali che essenzializzano in chiave negativa identità e culture "straniere", e quindi almeno in parte estranee. Piuttosto, essa è in grado di comporre il quadro di sfondo di carattere strutturale e culturale nel quale le opzioni delinquenziali possono essere prese in considerazione da soggettività specifiche. Ci stiamo riferendo alle dinamiche che danno forma a quella che Lemert definiva *devianza primaria*¹⁷ e, in particolare, alla pregnanza dello studio delle motivazioni, anche contingenti, che possono spin-

¹⁶ Per un approfondimento in proposito, si considerino i seguenti testi: S. HESTER, P. EGLIN, *Sociologia del crimine*, Manni, Lecce, 1999; A. SBRACCIA, F. VIANELLO, *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma, 2010; C. RINALDI, P. SAITTA (a cura di), *Devianze e crimine*, PM edizioni, Savona, 2017.

¹⁷ E.M. LEMERT, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano, 1981.

gere un individuo ad intraprendere una **carriera criminale**. Il problema fondamentale è che un atto si può definire compiutamente illegale quando viene ufficialmente sanzionato, o almeno registrato dalle agenzie del controllo istituzionale. Che una carriera criminale, certo descrivibile in astratto e narrabile da chi l'ha praticata, si definisce nella sua concretezza in una serie di incontri con le forze dell'ordine e la penalità. Da questo punto di vista, il **costruzionismo criminologico** ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che i processi di criminalizzazione sono frutto di **definizioni e pratiche selettive** che rendono il crimine, appunto, una costruzione sociale e istituzionale.

Da un primo punto di vista, una condotta negativa deve essere definita come tale. All'interno di un gruppo sociale, quindi, deve configurarsi un grado di accordo sui contenuti della devianza. Questa **dimensione di consenso** ha ovviamente un carattere relativo, evidenziato da alcuni classici della letteratura socio-criminologica¹⁸: all'interno di un gruppo di adolescenti l'astenersi dal consumare marijuana può essere stigmatizzato come comportamento deviante (e produrre sanzioni escludenti); il gruppo dei genitori dei medesimi adolescenti potrebbe invece convergere su una definizione dell'azione di fumare marijuana come deviante (ed eventualmente punibile). L'inghippo relativistico sembrerebbe superato nel caso delle definizioni formali afferenti a un sottoinsieme dei comportamenti devianti, quelli che vengono appunto tradotti in fattispecie di reato e quindi passibili di sanzioni ufficiali. Tuttavia, anche queste definizioni prodotte dal legislatore e talvolta dal comparto dell'esecutivo hanno carattere contingente e collocato, ossia variano a seconda dei contesti spaziali e temporali, nell'evoluzione degli ordinamenti penali e nel loro grado di differenziazione, prontamente osservabile in chiave comparativa con riferimento alle condotte sanzionabili in diverse nazioni nel medesimo momento storico. Si pensi, per restare al nostro campo di interesse, alla scelta di trasformare in reato l'immigrazione irregolare, o al tentativo di definire come aggravante la presenza "abusiva" sul territorio italiano, considerato in questo volume da Curi (parte III, cap. 1, par. 1).

Scendendo dal campo delle definizioni astratte al terreno ben più accidentato delle **pratiche del controllo**, la centralità dei **meccanismi selettivi** appare ancor più evidente. Nella concretezza dei rapporti sociali, sorvegliare e punire non sono automatismi riferibili a un assetto normativo, bensì azioni onerose, che prevedono un dispendio non indifferente di energie e risorse. Al di fuori di qualche distopia, non esiste un serio paradigma pedagogico che possa prevedere la sanzione (o anche solo l'accertamento) di tutte le infrazioni commesse da un figlio rispetto alla struttura normativa della vita familiare o da un alunno con riferimento a quella della scuola. Analogamente, non vi è alcuna speranza sociologicamente fondata di

¹⁸ E. GOFFMAN, *Stigma: l'identità negata*, Giuffrè, Milano, 2003; H. BECKER, *Outsiders: saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino, 1999.